

Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A: esame al Senato.

11 Maggio 2010

è stato assegnato in prima lettura alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato, il disegno di legge recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (**DDL 2156/S** - Relatori rispettivamente il Sen. Lucio Malan e il Sen. Alberto Balboni del Gruppo parlamentare PdL).

Il provvedimento che contiene misure per la prevenzione del fenomeno della corruzione nell'azione amministrativa, **si compone di tre capi corrispondenti ad altrettanti interventi di contrasto all'illegalità nel settore pubblico.**

misure per la trasparenza dell'attività amministrativa e la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

In materia di **appalti**, viene, in particolare, prevista - attraverso una modifica all'art. 7 del Dlg. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) - l'istituzione di **una**

Banca dati nazionale dei contratti pubblici contenente, tra l'altro, bandi e avvisi di gara, aggiudicazioni, imprese partecipanti, impiego della mano d'opera e relative norme di sicurezza, anche con riferimento ai contratti stipulati per le situazioni di emergenza. Tale banca, inoltre, **acquisisce tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria richiesta negli appalti pubblici.**

Con altra disposizione viene integrato l'art. 74 ("Forma e contenuto delle offerte") del citato Codice appalti, stabilendo che le stazioni appaltanti richiedono l'utilizzo di **appositi moduli**, predisposti sulla base di **modelli standard** - definiti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità - **per la dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione** di ordine generale, nonché dei requisiti di ordini economico-finanziario e tecnico-organizzativi per gli appalti di servizi, forniture e lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

Viene, altresì, istituito presso ogni prefettura, **un elenco di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (c.d. white list)**, a cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. Spetterà alle prefetture effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e in caso di esito negativo, disporre la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con specifico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, della Semplificazione normativa, dell'Interno, della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo economico - da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - verranno definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, nonché per l'attività di verifica. Al riguardo, viene chiarito che stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 575/1965 (sulle "Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniero").

Con una modifica all'art. 17 ("*Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza*") del Dlg. 163/2006, i dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni vengono individuati quali **soggetti deputati ad adottare il provvedimento con cui si dichiarano le opere, i servizi e le forniture "segreti"**, ovvero "eseguibili con speciali misure di sicurezza".

Tra le altre misure "anticorruzione", prevista anche la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del **Piano nazionale anticorruzione** in attuazione dei principi di cui all'articolo 5 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata ai sensi della

legge 3 agosto 2009, n. 116. A tal fine, ciascuna amministrazione centrale elabora e trasmette i propri **piani d'azione**, mentre la **Rete nazionale anticorruzione** – composta da referenti di ciascuna pubblica amministrazione – fornisce al Dipartimento della funzione pubblica elementi per valutare l'idoneità degli strumenti adottati per: prevenire e combattere la corruzione, definire programmi informativi e formativi per i dipendenti pubblici che favoriscano il corretto e onorevole esercizio delle funzioni ad essi affidate, monitorare l'effettiva attuazione dei singoli piani di azione.

Presso il Dipartimento della funzione pubblica è, altresì, istituito un **Osservatorio sulla corruzione e gli altri illeciti nella pubblica amministrazione**, con compiti di analisi e informazione.

Presso l'Osservatorio è, a sua volta, istituito il **casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture**. Per quanto concerne, poi, la disciplina delle modalità di funzionamento e i contenuti della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché del sito informatico presso l'Osservatorio la stessa viene demandata al regolamento attuativo di cui all'art. 5 del Codice dei contratti pubblici. Lo stesso regolamento deve prevedere archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per gli atti scaduti, stabilendo il termine massimo di conservazione degli atti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

Viene, inoltre, disciplinato l'**obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni relative a procedimenti amministrativi**, tra cui, quelli che hanno ad oggetto: autorizzazioni o concessioni, erogazioni di benefici economici a persone o enti pubblici o privati, **scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta di cui al Dlgs. 163/2006 (Codice degli appalti)**. Viene demandato ad uno o più regolamenti successivi, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione delle concrete modalità di pubblicazione. Viene, infine, specificato che **restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice appalti**.

disposizioni in materia di controlli negli enti locali

Viene **modificato il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali** (Dlgs. 267/2000) con la previsione di specifiche disposizioni relative a: *"tipologia dei controlli interni"*, *"controllo di regolarità amministrativa e contabile"*, *"controllo strategico"* e **"controlli sulle società partecipate"**. Con riferimento a tale ultima fattispecie, l'ente locale è chiamato a definire un sistema di controlli sulle proprie società partecipate. In particolare, l'amministrazione definisce preventivamente gli **obiettivi gestionali** cui deve tendere la società partecipata, secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a: rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Sulla base di dette informazioni, l'ente locale effettua un **monitoraggio periodico** sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. **I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato**, secondo il principio della competenza economica.

Viene, altresì, disciplinato il **controllo sulla qualità dei servizi**, prevedendo che tale tipologia di controllo **riguardi** sia i servizi erogati direttamente dall'ente, **sia i servizi erogati tramite società partecipate o in appalto**, e che sia svolta secondo modalità definite in base all'autonomia organizzativa dell'ente, tali da assicurare comunque la rilevazione della soddisfazione dell'utente, la gestione dei reclami e il rapporto di comunicazione con i cittadini.

Con apposita norma, viene stabilito che **l'obbligatorietà delle disposizioni relative ai controlli sulle società partecipate e sulla qualità dei servizi si applica solo ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le Province**.

Con una modifica all'art. 151 (*"Principi in materia di contabilità"*) del Testo Unico enti locali, viene,

in particolare, previsto che nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e nelle Province, **i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi dal responsabile del servizio proponente, previo rilascio del parere di congruità, al responsabile del servizio finanziario** e che siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il parere di congruità deve essere **rilasciato anche nella determinazione a contrattare, per l'attestazione relativa alla base di gara, e nella stipulazione di contratti di servizio con le aziende partecipate.**

disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
Il testo conferisce una **delega al Governo ad adottare** - entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge - **un decreto legislativo volto a disciplinare le conseguenze del cosiddetto "fallimento politico"** che consiste nell'applicazione al Presidente della Giunta regionale della procedura di rimozione di cui all'articolo 126 della Costituzione, con conseguente incandidabilità ad alcuna carica elettiva a livello locale, regionale o nazionale. Tra i principi di delega viene indicato, anche, la previsione di un termine di durata dell'incandidabilità.

Vengono, inoltre, ampliati i casi di **scioglimento dei consigli comunali e provinciali** previsti dall'art. 141 del testo Unico Enti locali, con l'introduzione della fattispecie **di omessa deliberazione - da parte dell'ente - della deliberazione di dissesto finanziario.**

Con un'apposita modifica al DPR 361/1957 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) e al DPR 533/1993 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica), vengono stabilite **ulteriori condizioni di ineleggibilità all'ufficio di Deputato e di Senatore**, limitatamente ai cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di condanna e salvo quanto previsto dalle norme penali in materia di interdizione dai pubblici uffici.